

Cantiere

PERIODICO SEMESTRALE A CURA DEL **COMITATO PARITETICO TERRITORIALE** PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO PER LE ATTIVITÀ EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI COMO

Editore, Direzione e Amministrazione:
via T. Ciceri 16, 22100 Como
www.cptcomo.org

Direttore responsabile:
Romano De Palo

Progetto grafico e impaginazione:
www.matteopaoloni.com
Stampa:
Grafica MA.LI.MA snc Como

Autorizzazione Tribunale di Como
n. 22/86 del 6-10-1986
Poste Italiane S.p.A.
Sped. in abb. post. 70% Como

Gli articoli contenuti in questa rivista sono stati redatti in collaborazione con il personale Tecnico ed Amministrativo del C.P.T.



6|



LA BACHECA

Il C.P.T. cambia sede
2-3|



CPT RISPONDE

L'angolo della Posta
14|



QUIZ

Premiazione del concorso

Resoconto fotografico
11|



LA RUBRICA

Questa volta parliamo di...

Linee vita

8|

LA RUBRICA

Si poteva evitare...

Rimozione forzata

12|



L'ANGOLO TECNICO

Decreto del fare

4|



*Il Comitato Paritetico
Territoriale di Como
augura a tutti un buon Natale
ed un felice e prosperoso
anno nuovo*

LA BACHECA

Attività del C.P.T.

■ SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DAI TECNICI DEL C.P.T. DI COMO

Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2013

Totale visite N. 1444 **

1ª visita	2ª visita	3ª visita	4ª visita	5ª visita	6ª visita
753*	419	149	71	39	13

* Nel conteggio delle 1ª visite sono inserite anche le pratiche riaperte. Il numero reale delle 1ª visite ossia cantieri aperti è N. 570. Le 5ª e le 6ª visite sono su richiesta dell'Impresa stessa per particolari lavorazioni in atto.

** Ai sopralluoghi che seguono il normale iter N. 1.444 vanno aggiunte altre visite effettuate a:

N. 38 - cantieri stradali:

Pedemontana (tratta A + Tangenziale di Como) - svincolo di Lomazzo

N. 3 - cantiere nuovo Palasport di Cantù

N. 20 - senza rilascio di relazione tecnica

■ RIUNIONI ILLUSTRATIVE

In collaborazione con l'I.N.A.I.L. e l'A.S.L. di Como si sono svolte riunioni illustrative.

Una prima in data **6 febbraio 2013**

in tema di:

“VERIFICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO E DELLE APPARECCHIATURE IN PRESSIONE”

Relatori:

dott. ing. Giuseppe Giannelli

Direttore del Dipartimento Territoriale di Como I.N.A.I.L. - Settore Ricerca Certificazione Verifica

dott. ing. Guglielmo Piccinelli -

Dipartimento di Prevenzione Medico UOC Impiantistica e Sicurezza del Lavoro A.S.L. di Como

Durante l'incontro hanno approfondito le tematiche dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 relative alle nuove procedure in merito alla denuncia di messa in servizio delle attrezzature di cantiere.



Una seconda in data **25 ottobre 2013**

in tema di:

“RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA I.N.A.I.L. - MODELLO OT24”

Relatore: **rag. Davide Bacilieri**

Funzionario dell'I.N.A.I.L. di Como durante l'incontro ha illustrato le procedure e le modalità per usufruire di tale riduzione.



Su tale tematica ricordiamo che il Comitato Paritetico Territoriale, attraverso la Sua attività, consente di ottenere un punteggio al fine del raggiungimento della soglia minima dei 100 punti utili al conseguimento della riduzione del tasso I.N.A.I.L.

• SOPRALLUOGHI TECNICI IN CANTIERE

(con modulo di richiesta) - **50 punti**

• CONFERENZE DI CANTIERE

(che non sostituiscono la formazione di base ma arricchiscono il processo formativo del personale) - **40 punti.**

IMPORTANTE

A seguito di un quesito posto all'I.N.A.I.L. di Como - in riferimento al modello OT24 - si precisa che: nella **Sezione B - Prevenzione e Protezione al punto B1. - per valutazione dei rischi si intende anche la redazione del Piano Operativo Sicurezza (P.O.S.) per il singolo cantiere, la partecipazione del R.L.S. deve essere attiva** oltre alla firma sul documento deve risultare il coinvolgimento del R.L.S. attraverso: esempio verbale di riunioni per la stesura del documento oppure relazione di sopralluogo in

cantiere o documento con suggerimenti proposti dal R.L.S.

Mentre per gli R.L.S.T. è sufficiente che l'Impresa conservi il modulo di adesione al Servizio degli R.L.S.T. e la comunicazione di apertura del cantiere inviata agli R.L.S.T.

Il R.L.S.T. uscirà sul cantiere e compilerà la scheda di verifica e firmerà il P.O.S.

Pertanto anche il coinvolgimento degli R.L.S./R.L.S.T. alla redazione del P.O.S. - per il singolo cantiere - contribuisce con 30 punti al raggiungimento dei 100 punti richiesti.

Naturalmente l'Impresa ne può usufruire per la valutazione dei rischi aziendali o per un P.O.S. una sola volta nell'arco dell'anno.

Questa importante opportunità consente a tutte le Imprese, trascorso il primo biennio di attività, di usufruire dello sconto sino ad un massimo del 30% delle tariffe I.N.A.I.L. e contestualmente svolgere azioni per accrescere la consapevolezza degli addetti sulla prevenzione infortuni in un settore così a rischio come l'edilizia. Per beneficiare di tale "sconto" le Imprese devono assolutamente essere in regola con gli adempimenti obbligatori relativi alla sicurezza, alla regolarità contributiva e non avere in sospeso contenziosi che comportino irregolarità.

Tutti gli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro devono essere eseguiti nell'anno precedente a quello in cui si chiede la riduzione.

Le slide predisposte e proiettate durante gli incontri sono presenti sul nostro sito **www.cptcomo.org** - nella Sezione "NEWS".

■ NUOVA SEDE C.P.T.

Dal prossimo mese di gennaio gli uffici del C.P.T. COMO si trasferiranno in via Del Lavoro N.21 - 22100 Como.

Resteranno invariati il numero di telefono **0313370170**, il numero di fax **0313370170**, il numero verde **800255295**, l'indirizzo mail **info@cptcomo.org** e il sito internet **www.cptcomo.org**.



■ COLLABORAZIONI

Prosegue la collaborazione:

- con l'E.S.P.E. di Como per l'effettuazione dei **corsi di formazione di base ai lavoratori**
- con il C.P.T. di Varese per sopralluoghi congiunti al cantiere per la realizzazione della **Pedemontana (tratta A)**
- con gli Enti A.S.L. ed I.N.A.I.L. di Como per la **programmazione di riunioni illustrative su tematiche inerenti la sicurezza sul lavoro**

■ PARTECIPAZIONI

Prosegue la partecipazione del C.P.T.:

- alle riunioni della Commissione Provinciale ex art. 7 del D.Lgs 81/08 promosse dell'A.S.L. di Como. In occasione dell'incontro del 28 ottobre c.a. il nostro Ente ha presentato i **"Risultati delle attività e delle iniziative svolte nell'ultimo triennio"**
- alle riunioni del Coordinamento Regionale dei C.P.T. Lombardi per **affrontare e sviluppare tematiche ed iniziative da concordare unitamente agli altri C.P.T.**

■ NUOVO CONSIGLIERE

Il nuovo Consigliere signor **ENRICO MARCONI** (nella foto) in carica dal mese di luglio 2013, ha sostituito il signor **ANTONIO DEL VERME**.



Il Consiglio di Amministrazione, i Tecnici e la Segreteria del C.P.T. rivolgono un **caloroso ringraziamento al signor ANTONIO DEL VERME** per l'attività svolta e il contributo fornito nel periodo di carica in qualità di Vice-Presidente dell'Ente e Consigliere.

■ COMUNICAZIONE RELATIVA A MILLANTATO CREDITO

Si segnalano casi di estorsione da parte di soggetti che si qualificano come ispettori della ASL Servizio Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro o come Direzione Territoriale del Lavoro.


I datori di Lavoro di imprese del settore edile riferiscono che la modalità seguita dagli estorsori è solitamente sospetta in quanto: si presentano in cantiere da soli, con auto di proprietà personale, non esibiscono il tesserino di riconoscimento, non rilasciano verbale di sopralluogo a testimonianza della veridicità dell'ispezione e richiedono una somma di denaro per evitare verbali di contravvenzione.

Si reputa di grande utilità diffondere tale informativa tra gli imprenditori del settore, in un momento di particolare crisi occupazionale che potrebbe determinare l'aumento del fenomeno.

Si fa presente che per gli ispettori (ASL e DTL) la procedura prevede l'esibizione del documento personale di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, la presentazione al datore di lavoro, la presenza del RLS o di un lavoratore testimone del sopralluogo e, a conclusione del sopralluogo stesso, viene sempre predisposto il relativo verbale, su apposita modulistica, controfirmata dagli UPG e dal Datore di lavoro ed in copia allo stesso rilasciato.

Il Direttore della U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Dr.ssa Maria Rita Aiani

 Regione
Lombardia
ASL Como

Il Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro
Dott.ssa Silvia Campi

 MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI COMO

L'ANGOLO TECNICO

Decreto del fare

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante **"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"**.

Con riferimento **alla sicurezza sul lavoro**, nella Legge di conversione, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, ossia il 21 agosto u.s., sono state confermate la maggior parte delle novità introdotte dal Decreto.

Alla luce delle recenti modifiche apportate al D.Lgs. 81/08, cosiddetto Testo Unico in materia di sicurezza, si riporta **un focus delle principali novità che riguardano il settore edile**.

Alcune modifiche avranno un impatto immediato altre saranno disciplinate con apposito Decreto.

Articolo 32 della Legge 9 agosto 2013 n. 98 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)

Modifica dei commi 3 e 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o di somministrazione)

Nello specifico la modifica del comma 3 del suddetto articolo prevede semplificazioni con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) **nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali che saranno individuati con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**.

Solo per tali settori il datore di lavoro committente può scegliere di redigere il DUVRI oppure di individuare un proprio

incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali (adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito), che sovrintenda al coordinamento e alla cooperazione tra le Imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi che operano all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva.

Si ricorda che l'individuazione di tale incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Con la modifica del comma 3 bis dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 viene elevato da due a cinque uomini-giorno la soglia al di sotto della quale non deve essere predisposto il DUVRI, sempre che i lavori o i servizi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio elevato così come definito nel D.M. 10 marzo 1998, da svolgimento di attività in ambienti confinati, dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 81/08.

Tali adempimenti nel nostro settore si applicano di rado, dal momento che in presenza di piano di sicurezza e coordinamento e di piano operativo di sicurezza il DUVRI non deve essere redatto. La disposizione è invece obbligatoria nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda o nei casi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Alla luce di quanto detto, pur non essendo una norma che interessa direttamente il settore delle costruzioni si rileva, tuttavia, che le modifiche proposte non comportano una semplificazione reale, innanzitutto perché il DUVRI è, ormai, uno strumento consolidato e ampiamente utilizzato



dalle imprese e poi perché la facoltà, da parte del datore di lavoro committente, di individuare una figura professionale ad hoc per assolvere ad alcuni adempimenti, piuttosto che redigere il DUVRI (ma solo per settori a basso rischio che dovranno essere individuati), non sembra andare nella direzione di una vera semplificazione. Inoltre non è chiaro cosa si intende per formazione, esperienza e competenza adeguate.

Modifica dell'art. 27 del D.Lgs. 81/08 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi)

La lettera a-bis dell'art. 32 ha stabilito che attraverso un D.P.R. vengano definiti settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle Imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; la vecchia formulazione del D.Lgs. n. 81/08 prevedeva che tale compito spettasse alla Commissione consultiva permanente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Modifica dell'art. 29 del D.Lgs. 81/08 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)

Viene introdotto, all'art. 29 del D.Lgs. 81/08 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), il comma 6-ter che prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individuerà settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali. I datori di lavoro delle aziende operanti nei settori suddetti potranno dimostrare, attraverso un apposito modello definito dal decreto, di aver effettuato la valutazione dei rischi.

La norma non riguarda il settore delle costruzioni che, presumibilmente, non rientrerà nel suddetto elenco.

Modifica dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 81/08 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni)

È stata introdotta una misura di semplificazione in materia di formazione, essendo stato previsto il riconoscimento dei crediti formativi nei casi di formazione e aggiornamento previsti dal D.Lgs. n. 81/08 in cui i contenuti dei percorsi si sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile o per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione.

Modifica dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)

È stato introdotto un nuovo comma che prevede il riconoscimento dei crediti formativi nei casi di formazione e aggiornamento per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi si sovrappongono, in tutto o in parte.

Modifica dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08 (Obblighi del datore di lavoro)

Sono state introdotte, altresì, disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese. Con la modifica dei commi 11 e 12 dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08 (Obblighi del datore di lavoro) è stato ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l'I.N.A.I.L. è tenuto a effettuare la prima verifica dalla richiesta e non dalla messa in servizio (variazione intervenuta con Legge 30 ottobre 2013 n. 125). Decorso inutilmente il suddetto termine, il datore di lavoro può avvalersi sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati abilitati. Per le verifiche successive, il datore di lavoro può, invece, avvalersi indifferentemente delle A.S.L. o delle A.R.P.A. o di soggetti pubblici o privati abilitati.

La misura, senza dubbio positiva, snellisce, seppure solo parzialmente, una procedura che le associazioni datoriali hanno sempre criticato in quanto troppo contorta e di difficile attuazione.

Modifica dell'art. 88 del D.Lgs. 81/08 (Campo di applicazione)

È stato modificato il comma 1, lettera

g-bis) dell'art. 88 del D.Lgs. 81/08 (Campo di applicazione) **escludendo i piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi**, dall'applicazione delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/08 previste per i cantieri temporanei e mobili, ad eccezione di quei lavori che espongono i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI del D.Lg. 81/08.

L'esclusione, dal campo di applicazione del capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, dei lavori di entità non superiore a 10 uomini giorno (ad eccezione di quelli rientranti nell'allegato XI) comporta preoccupanti conseguenze sul piano della "qualificazione" dei soggetti operanti nei cantieri per i motivi sotto elencati.

In tali lavori infatti non si applica l'art. 90 del D.Lgs. 81/08, che prevede, al comma 9, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle Imprese affidatarie ed esecutrici, che comprende:

l'esibizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio;

l'esibizione del DURC;

l'esibizione del Documento di valutazione dei rischi (la cui redazione, comunque, rimane un obbligo delle imprese); la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

Non si applica inoltre l'art. 99 del D.Lgs. 81/08 che prevede la trasmissione, da parte del committente, alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro **della notifica preliminare. L'unica semplificazione per le imprese resta il mancato obbligo di redazione del Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.)** che, tra l'altro, non risulta essere un grosso onere per la stessa.

Introduzione dell'art. 104 bis del D.Lgs. 81/08 (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili)

Il capo I del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/08 reca, nell'attuale formulazione, un nuovo articolo che stabilisce **per il settore edile, la redazione di modelli semplificati di Piano Operativo di Sicurezza, di Piano di Sicurezza e Coordinamento, di Fascicolo dell'Opera, e di Piano di Sicurezza Sostitutivo. Tali modelli, da adottare mediante Decreto Interministeriale, dovranno essere adottati sentita la Commissione Consultiva**

Permanente, previa intese della Conferenza Stato-Regioni.

Tale modifica è senza dubbio la più interessante per gli operatori del settore. L'attuazione della summenzionata previsione potrà avere importanti risvolti sulla gestione degli aspetti meramente formali di un cantiere, senza perdere di vista l'obiettivo principale di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Art. 38 della Legge 9 agosto 2013 n. 98 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

Si segnala che sono state apportate alcune modifiche anche in materia di prevenzione incendi.

L'intervento di modifica è rivolto agli **Enti ed ai privati delle nuove attività** introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011. Il comma 1 dell'articolo in esame **introduce una semplificazione burocratica, ossia l'esenzione dall'obbligo di presentazione dell'istanza preliminare qualora gli enti ed i privati suddetti siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.**

DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

Lavori pubblici – la validità del **DURC a decorrere dal 21 agosto 2013 è di 120 giorni** (quattro mesi) e non più di 90 giorni (tre mesi) come precedentemente previsto. **Lavori Privati** – fino al 31 dicembre 2014 la validità del DURC, a decorrere dal 21 agosto 2013, è di 120 giorni (quattro mesi) e non più di 90 giorni (tre mesi) come precedentemente previsto. È da intendere che entro il 31 dicembre 2014 ci sarà un disposto normativo che indicherà nuovamente il periodo di validità del DURC.

Dal 2 settembre 2013, il DURC viene trasmesso solo PEC (Posta Elettronica Certificata). La richiesta del DURC a partire dal 2 settembre 2013 è consentita solo se il sistema dello Sportello Unico Previdenziale rileverà la registrazione, nell'apposito campo, dell'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente (ente pubblico, impresa, azienda, ecc.). Il DURC quindi viaggerà solo su file e lo stesso sarà trasmesso dallo sportello unico all'indirizzo PEC indicato. **In assenza di PEC, il DURC, non sarà trasmesso.**

Quiz

Soluzioni foto pubblicate sul numero di giugno 2013 (1.13)

Totale cartoline pervenute 304 di cui 85 esatte e 219 errate
Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9

- 1) Il parapetto di sommità del ponteggio a protezione dei lavori in copertura è di altezza inferiore al metro rispetto al piano di gronda.
- 2) Il piano di lavoro utilizzato per il getto del muro è formato da una singola tavola, ed inoltre, nessun lavoratore che compare nella fotografia indossa l'elmetto.
- 4) Le mensole, da utilizzare come piano di lavoro di un ponteggio con parti a sbalzo, sono prive di parapetto verso i balconi e il parapetto è incompleto manca tavola fermapiede verso l'esterno.
- 6) La carrucola modello "ciclista" - vietato l'utilizzo.
- 7) Il parapetto del piano di lavoro dei casseri è privo di tavola fermapiede, inoltre, in alcune parti il parapetto esistente è costituito da listelli e non sottomisure (fodere).
- 9) Il ponteggio in fase di smontaggio: piano di calpestio e parapetti incompleti, alcune fodere collegano il piano del ponteggio con scala a pioli e un muro esistente, infine le parti del ponteggio parzialmente incomplete non sono delimitate.
- 3) Ponteggio provvisto di regolare parapetto sul lato verso l'interno per eccessiva distanza dal filo fabbricato massima distanza cm.20 e parapetto in legno sul solaio verso il ponteggio formato da corrente superiore intermedio e tavola fermapiede.
- 5) Armatura solaio in travetti e pignatte con utilizzo di rete anticaduta contro il rischio di caduta verso l'interno.
- 8) Porzione di ponteggio in aggetto con sottoponte di sicurezza formato dallo stesso materiale impiegato nel piano di lavoro.



**CONSIDERATO CHE MOLTI
 ERRONEAMENTE HANNO
 INDICATO LETRE SITUAZIONI
 NORMALI COME IRREGOLARI
 SI RITIENE OPPORTUNO
 CHIARIRE CHE:**

Quiz

Alcuni momenti
della premiazione

Elenco premiati e foto della premiazione

Concorso giugno 2013

La premiazione è avvenuta martedì 26 novembre 2013
presso ANCE COMO

1. **ABIDI AMOR**
Via Brogeda n. 25
22100 COMO (CO)
2. **ALFA MOHAMMED**
Via Indipendenza n. 2
22070 FENEGRO' (CO)
3. **BELLOMO FILIPPO**
Via Della Quercia n. 22
22060 VIGHIZZOLO DI CANTU' (CO)
4. **BIAVASCHI MARCO**
Via Adige n. 10
22063 CANTU' (CO)
5. **BOTTINELLI ENRICO**
Piazza Italia n. 10
22070 CAGNO (CO)
6. **BRACCHETTI CLAUDIO**
Via Mazzini n. 4
22070 BEREGAZZO CON FIGLIARO (CO)
7. **BRASI ATTILIO ANTONIO**
Via Giuseppe Parini n. 17
22044 INVERIGO (CO)
8. **DI NARDO GIUSEPPE**
Via Grigna n. 11
22073 FINO MORNASCO (CO)
9. **GULLOTTA MAURIZIO**
Via Moro da Fenegrò n. 3
22070 FENEGRO' (CO)
10. **ION MARIUS MIHAIL**
Piazza Lanfranconi n. 11
22024 LANZO D'INTELLI (CO)
11. **LOMBARDI GIUSEPPE**
Via Sasso Gordona n. 1
22020 FALOPPIO (CO)
12. **MAMONE ALESSANDRO**
Via Vico Necchi n. 40/A
22060 FIGINO SERENZA (CO)
13. **MANGIACOTTI FABIO**
Via Del Partigiano n. 15
20845 SOVICO (MB)
14. **MARINO MICHAEL**
Via Genico
22010 MUSSO (CO)
15. **MASIERO MIRKO**
Via Como n. 30/A
22063 CANTU' (CO)

16. **MASSARO GIOVANNI**
Via Vittorio Giudici n. 28
22100 COMO (CO)
17. **NESPOLI ANGELO**
Via Roma n. 5
22040 BRENNIA (CO)
18. **PECORA GIUSEPPE**
Via Montello n. 3
22060 VIGHIZZOLO DI CANTU' (CO)
29. **POLE ARTAN**
Via Gagini n. 3/A
22100 COMO (CO)
20. **PRENCIPE RAFFAELE**
Via Bellini n. 18/B
22078 TURATE (CO)
21. **RIGAMONTI DARIO**
Via Dei Ciliegi n. 10/B
22040 ALSERIO (CO)
22. **TANCA IOAN**
Via Aquileia n. 12/A
20021 BARANZATE (MI)
23. **TOUNOV ATANAS**
Via Achille Grandi n. 7
22063 CANTU' (CO)
24. **VECCHIERELLI GIAN BATTISTA**
Via Dante n. 12
24050 GHISALBA (BG)
25. **ZAPPA IVAN**
Via Don Lorenzo Milani n. 3
22030 ORSENIGO (CO)

Premi del concorso fotografico

I premiati oltre a ricevere il premio avranno anche una sacca contenente un elmetto con il logo del C.P.T., ed un opuscolo in multilingue dal titolo: "Cantieri in Sicurezza". Inoltre ricordiamo che, i sorteggiati del concorso (avvisati con lettera) che non comunicheranno l'impossibilità di intervenire alla premiazione, come prassi non avranno diritto al premio.
L'importo non assegnato sarà inserito nel concorso successivo.

Premio €100.



LA RUBRICA

Questa volta parliamo di...

Linee vita

In questo numero della rivista si prendono in esame gli aspetti della prevenzione degli infortuni relativi ai lavori che riguardano l'installazione delle linee vita definitive. Affronteremo l'argomento con un operatore del settore e attraverso una intervista mirata cercheremo di evidenziare quali problematiche relative alla sicurezza emergono rispetto a un intervento edile più tradizionale. Non si tratta di lavorazioni che presentano un campo di rischio specifico ma che presentano procedure e modalità specifiche. Parliamo quindi con il sig **Giorgio Bessi titolare dell'Impresa edile Bessi s.n.c.** ditta comasca che opera prevalentemente nel nostro territorio.

D: Presentiamo brevemente l'attività della sua impresa e più precisamente l'ambito in cui opera ?

R: L'impresa effettua lavorazioni edili in generale. Ma da qualche anno si dedica anche all'installazione delle linee vita definitive che vengono installate sugli edifici non solo a uso civile ma anche industriale o di altro genere.



fig .1

D: Spighiamo di cosa si tratta e a cosa serve una linea vita definitiva e se sono richiesti particolari permessi per avviare il cantiere e se si di quali?

R: È a tutti ormai noto che i luoghi soggetti a lavorazioni o a interventi di manutenzione posti ad altezze superiori ai 2 metri rispetto a un piano di calpestio vengono considerati come luoghi in quota. Questo per la normativa vigente significa che tali luoghi devono essere posti in sicurezza rispetto al rischio di caduta dall'alto. Quanto detto non vale solo nella fase relativa alle lavorazioni ma anche nelle prevedibili e inevitabili fasi delle manutenzioni ordinarie e straordinarie successive. Il sistema più efficace per rispettare questo principio normativo è sicuramente la

linea vita. La linea vita è un impianto composto da supporti (pali o piastre) su cui vengono montati degli elementi tra i quali si tende una fune d'acciaio. Il sistema è completato da un tenditore e da un assorbitore d'energia per smorzare le tensioni in caso di caduta. Ultimamente al posto dell'impianto sopra descritto si stanno diffondendo sempre più sistemi a gancio fissati direttamente sottotegola. Questo sistema consente di eliminare l'impatto visivo dovuto all'installazione tradizionale favorendo un sistema dall'aspetto più discreto ma, di uguale efficacia rispetto al precedente. I permessi necessari per l'installazione della linea vita possono rientrare sia in quelli già in essere, per la richiesta dell'intervento edilizio di manutenzione, sia riconducibili ad altro (DIA, SCIA, ecc.).

L'obbligo dell'installazione della linea vita sussiste per interventi di manutenzione straordinaria o superiori (ristrutturazione, nuove realizzazioni). La sola sostituzione del manto non lo richiederebbe. Tuttavia la **legge [l'articolo 115 del D.Lgs 81/2008 con le modifiche apportate dal D.Lgs 106/2009 ribadisce che nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva sono da utilizzarsi sistemi di protezione "quali: a)assorbitori di energia; b) connettori ...f) guide o linee vita flessibili, g) guide o linee vita rigide ...ecc."] ndr** – rende obbligatorie le protezioni dei lavoratori. Per cui in assenza di protezioni collettive si dovranno adottare quelle individuali ma che dovranno essere ancorate a punti saldi. Inoltre si ricorda che la linea vita costituisce un apprestamento

di sicurezza che non riguarda solo il cantiere nel momento della realizzazione dei lavori ma soprattutto per interventi manutentivi e non sul fabbricato, che risultano necessariamente successivi all'installazione così come prevede anche il Fascicolo di Manutenzione dell'Opera

D: Visto il ruolo fondamentale che riveste nel campo della sicurezza l'aspetto relativo alla formazione del personale immaginiamo che tutti gli operatori di questo particolare settore dovranno necessariamente essere altamente specializzati e specificatamente formati. Che tipo di formazione deve affrontare un installatore e a quali e quanti aggiornamenti si deve sottoporre nel corso degli anni ?

R: Non esiste una formazione specifica per poter svolgere questa attività. L'installatore dovrà frequentare corsi di tipo tecnico/pratico che i fabbricanti organizzano per l'installazione dei rispettivi prodotti. Per il rispetto della normativa sulla sicurezza potrebbe essere necessario il possesso della formazione relativa al montaggio trasformazione e smontaggio del ponteggio (per esempio per raggiungere la quota del tetto) , o della formazione relativa all'impiego delle piattaforme aeree. Sicuramente è fondamentale la conoscenza dell'utilizzo dei DPI e in particolare di quelli di III categoria per i quali tuttavia non è obbligatorio uno specifico corso di formazione. La norma infatti prevede l'obbligo per il datore di lavoro del solo addestramento all'utilizzo del dispositivo per gli utilizzatori.

Classificazione UNI:EN 795

EN 795 Classe A1; ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali e inclinate, ad esempio pareti, colonne, architravi.

EN 795 Classe A2; ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a tetti inclinati.

EN 795 Classe B; dispositivi di ancoraggio provvisori portatili.

EN 795 Classe C; dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali. Per linea orizzontale si intende una linea che devia dall'orizzonte per non più di 15°.

EN 795 Classe D; dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali.

EN 795 Classe E; ancoraggi a corpo morto da utilizzare su superfici orizzontali. Per l'uso di ancoraggi a corpo morto, una superficie si intende orizzontale se non devia dall'orizzonte per non più di 5°.

Tab 1:
tipologia degli ancoraggi secondo UNI

D: Ci sono particolari caratteristiche fisiche o altri tipi di requisiti richiesti agli operatori o agli aspiranti tali ?

R: Non sono richieste particolari caratteristiche fisiche o test attitudinali per gli installatori. L'operatore dovrà ottenere la normale idoneità sanitaria alla mansione (visita presso il medico competente o medico del lavoro) e soprattutto non dovrà consumare alcolici o altre sostanze alteranti, ma questa regola, lo sappiamo, vale per tutte le attività di cantiere.

D.: Nella valutazione dei rischi nonchè sul P.O.S. è possibile evidenziare le varie situazioni di rischio presenti durante le varie fasi dell'installazione di una linea vita. Quali sono quelle principali?

R. I rischi presenti nell'ambito di queste lavorazioni sono riconducibili ai rischi riscontrabili in ogni altra attività edilizia che si svolga in quota e/o su piani inclinati. Rispetto a questi possono esserci varianti determinate dalla presenza di preesistenti installazioni impiantistiche come possono essere i pannelli solari. In questo caso la superficie e inclinazione degli stessi può costituire un rischio aggiuntivo oltre che un aggravio delle difficoltà tecniche e che andrà quindi valutato in sede di redazione del POS.

D: Come è organizzato l'aspetto operativo di un lavoro di questo tipo?

R: Se il cantiere è ancora presente con regolare ponteggio, come è intuibile, non ci sono procedure oltre l'ordinario. Se il cantiere è smobilitato o va effettuata un'installazione su un fabbricato esistente non soggetto a interventi edilizi si possono incontrare due condizioni operative diverse: a) l'accesso alla copertura può avvenire tramite un'apertura sul tetto (abbaino o lucernario). b) Non c'è nessuna apertura. In questo secondo caso è possibile l'accesso tramite piattaforma o tramite ponteggio se tecnicamente installabile. Una volta in quota mediante uno dei sistemi precedenti si procederà

secondo lo schema distributivo del progetto di posa. È chiaro che se esiste un ponteggio lungo tutto il perimetro del fabbricato la procedura di posa è semplificata dalle protezioni collettive ben distribuite. Se il ponteggio non è montato invece si dovrà procedere per gradi installando passo passo tutti i ganci necessari a raggiungere in sicurezza il colmo se si tratta di linea vita sommitale **[detta di classe A1- (EN 795) ossia ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali e inclinate, ad esempio pareti, colonne, architravi]**. Se si tratta di installare solamente i ganci sottotegola **[ricordiamo che sono denominati Classe A2 (EN 795) ossia ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a tetti inclinati]** si procederà con una metodica precisa che viene definita dal progetto, sul quale è studiata la distribuzione degli ancoraggi al fine di evitare l'effetto pendolo. (vedi fig. 2). Nell'installazione dell'impianto quindi come detto l'installatore dovrà seguire rigorosamente il progetto redatto da un ingegnere nominato dal committente e dallo schema contenuto nel libretto fornito dal fabbricante. Questo progetto indica tra l'altro le distanze da tenere dalle linee di gronda, dagli estremi del colmo tra i montanti e tra i ganci. La distanza tra questi ultimi non potrà per esempio essere maggiore di 150 cm proprio per evitare l'effetto pendolo. Al progettista inoltre spetta preventivamente il compito di verificare il supporto sul quale verranno applicati i ganci

e i montanti dell'impianto. Infatti per esempio in caso di presenza di supporti lignei l'elemento di ancoraggio sarà costituito da piastre metalliche. Su questa tipologia di supporto dovrà essere esclusa la saldatura in quanto non collaudabile.




Fig 2

D: Si possono verificare situazioni riconducibili all'ambito delle interferenze lavorative considerando anche l'ambiente esterno?

R: Non si rilevano di norma condizioni di rischio inescapabili da condizioni al contorno. Anche le interferenze di norma non si verificano dal momento che l'installatore si trova a lavorare come unica impresa. Nell'ambito del cantiere edile possibili interferenze possono esserci con i lavori di lattoneria. In genere linee elettriche aeree attive e non protette non rappresentano un rischio in quanto di norma distanti dalle abitazioni.

D: Un cenno alle strumentazioni e attrezzature necessarie per

lo svolgimento dell'attività in questione. Quali sono e a quali verifiche e/o controlli vanno sottoposte le attrezzature e a quali verifiche invece le installazioni?

R: La strumentazione da utilizzare durante il montaggio non è specifica dal momento che lo strumento principale è un semplice avvitatore e poco altro. Quindi le verifiche da effettuare non sono a carico delle attrezzature ma a carico dell'impianto. Infatti almeno una volta all'anno va effettuato un controllo di quanto installato da un soggetto abilitato. Tuttavia anche in questo caso non è richiesta una strumentazione specifica. Si consideri che per i ganci (ancoraggi di tipo A2) non è previsto alcun tipo di verifica periodica. Ricapitolando sarà necessario controllare lo stato delle cose solo a seguito di utilizzo della linea vita da parte di un qualsiasi operatore il quale potrebbe essere scivolato e avere utilizzato per esempio l'assorbitore di energia compromettendone l'efficienza, in questo caso si tratta di manutenzione straordinaria dell'impianto. Si ricorda che se non viene effettuato il controllo annuale non è permesso utilizzare la linea vita a nessun operatore a parte l'installatore. Questo però dovrà adottare un sistema alternativo per raggiungere in sicurezza l'installazione stessa non potendosi avvalere della linea vita installata che potrebbe risultare compromessa. Un obbligo normativo inoltre consiste nel fatto di esporre un cartello informativo in corrispondenza del punto di

accesso alla linea vita (tipo A1) o al primo gancio (tipo A2) dove dovranno essere riportati i dati essenziali dell'impianto come: anno di posa, ispezioni eseguite, tipologia (ex classe) degli ancoraggi, tipo di DPI utilizzabile durante le manutenzioni.

D: Parliamo ora di D.P.I. quali sono quelli di norma utilizzati in un cantiere del tipo sopra richiamato?




R: Il dispositivo di protezione individuale utilizzato è il sistema completo di 3° categoria (ricordiamo che i DPI di 3° categoria sono detti anche salva vita) quindi imbracatura, cordino, arrotolatore e sistema ammortizzante. Non sono stati normati invece corsi specifici per l'utilizzo delle imbracature pur esistendo svariati tipi di corsi.

Lo stesso testo lo troverete sul nostro sito alla Sezione SICUREZZA - Angolo Tecnico

QUIZ

Concorso fotografico

NELLE FOTOGRAFIE RAPPRESENTATE VI SONO 6 SITUAZIONI A RISCHIO O IRREGOLARI E 3 REGOLARI. RESTITUIRE LA SCHEDA UTILIZZANDO LA BUSTA ALLEGATA CONTRASSEGNAANDO LE SITUAZIONI IRREGOLARI.



LA RUBRICA

Si poteva evitare

Rimozione Forzata

Ancora una volta si ricorda che il “**si poteva evitare**” narra l'accadimento di infortuni, naturalmente, per ovvie ragioni, non vengono citati specificatamente luoghi, nominativi dell'Impresa e i nomi riportati nel racconto sono di pura fantasia, il fatto, invece, è vero. Ci troviamo in un cantiere del nord Italia, in una cittadina dell'hinterland di una grande Città dove si sta costruendo una palazzina. Sono in corso dei lavori di elevazione del fabbricato. Tra le Imprese presenti ci sono anche i ferraioli per la lavorazione del ferro e per la posa. I macchinari in loro dotazione sono la piegatrice e la trancia. La squadra è composta da cinque persone, tre addetti alla posa e due alla lavorazione.

La piegatrice e la trancia, pur non essendo di ultima generazione, erano dotate di tutte le protezioni necessarie: dal pulsante a fungo per le emergenze, alla pedaliera, alla chiusura a chiave comparto elettrico e motore con blocco della macchina in caso di apertura a macchina in funzione, le prese e le spine di tipo industriale ed infine le protezioni di tipo basculanti per la piegatrice e la tranciatrice. La protezione della piegatrice, in questo caso era realizzata in plexiglass, la funzione è quella di impedire il contatto delle mani con gli organi in movimento ed inoltre non consentire la proiezione del pezzo verso l'alto. La protezione è collegata ad un microinterruttore che non consente l'avviamento della macchina a protezione sollevata. Sauro, addetto alla lavorazione, diverse

volte rimuoveva la protezione o la bloccava manomettendo il microinterruttore con la discutibile motivazione che lo schermo era rovinato o sporco. Il capocantiere in questi casi si limitava solamente a richiami generici circa la manutenzione e al corretto uso della macchina di fatto tollerando il comportamento di Sauro. Il prevedibile epilogo è stato che Sauro si è prodotto uno schiacciamento di un dito con alcune fratture. Qualche osservazione: se è vero che certe lavorazioni, come ad esempio, la piegatura delle staffe può essere un po' rallentata dalla presenza dello schermo è comunque imprudente e pericoloso non utilizzare una protezione finalizzata alla salvaguardia del lavoratore; però appare maggiore la responsabilità del capocantiere che ha di fatto tollerato la situazione più volte ripetuta senza aver messo in atto quanto in suo potere cioè il divieto di utilizzare la macchina con la protezione rimossa.



Situazione similare

Informazioni sugli R.L.S.T. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Ambito Territoriale della Provincia di Como

Via del Lavoro 21 • 22100 COMO
Tel. 031 5877016 • Fax 031 5003271 • E-mail: info@rlstcomo.it
www.rlstcomo.it

Relazione R.L.S.T. Como
Periodo dal 01/01/13 al 30/06/13

Nel periodo sopra indicato
Richieste protocollate N. 676
Cantieri visitati N. 655
Riunioni di Coordinamento N. 33
Presentazione e compiti
degli R.L.S.T. presso
i corsi E.S.P.E. Como N. 505

Gli R.L.S.T. sono i Sigg: **Giuseppe Gatto,**
Gregorio Mancino e Angelo Rusconi

Presenza in sede:

lunedì mattina Gatto, Mancino e Rusconi
martedì e venerdì mattina Mancino
mercoledì mattina Gatto
giovedì mattina Rusconi

Relazione 1° semestre R.L.S.T. 2013

Con il primo semestre 2013 si è confermata l'attività di ristrutturazione e di rifacimento tetti, come opere predominanti del settore edile nella nostra Provincia. Rimangono ancora fortunatamente operazioni di nuove costruzioni ma in maniera marginale rispetto agli anni precedenti la crisi del settore. Come R.L.S.T. continuiamo l'opera di

presa visione dei P.O.S. (Piani Operativi di Sicurezza) e relativa visita dei cantieri, consolidando il rapporto con Imprese già conosciute, nel contempo ci relazioniamo con Imprese nuove. Il nostro impegno è sempre più rivolto a coinvolgere anche le piccole Imprese (uno o due dipendenti) sul tema della sicurezza, inoltre stiamo seguendo i cantieri delle grandi opere pubbliche sul territorio della nostra Provincia quali la realizzazione della Pedemontana (Pedelombarda) e lo svincolo di Lomazzo (2° lotto Strabag).

Notiamo che, anche grazie alla nostra presenza sui cantieri, si riscontra un'attenzione sempre maggiore ai concetti di prevenzione e tutela della salute ed integrità fisica dei lavoratori. Come R.L.S.T. nell'ambito delle funzioni che il nostro ruolo ci consente insistiamo molto anche sulla sicurezza "attiva" di cantiere quali uso dei D.P.I. (Dispositivi Individuali di Protezione) e individuazione di percorsi idonei in relazione alle fasi del lavoro. In conclusione segnaliamo la reciproca collaborazione con il C.P.T. e l'E.S.P.E. di Como che a come fine quello di offrire alle Imprese un servizio prezioso e puntuale.

Iniziative del Comitato



gratuito a disposizione tutti i giorni, in orari d'ufficio, per tutte le Imprese e i lavoratori per segnalazioni di cantieri o richieste di delucidazioni, quesiti relativi alla prevenzione infortuni.

**"La sicurezza
non è mai
un'alternativa"**



**"Ama la vita.
Lavora in sicurezza"**

L'adesivo utile

Questo adesivo viene distribuito nei cantieri nel corso delle visite e riporta i numeri di prima necessità e il Numero Verde del Comitato Paritetico Antifortunistico Territoriale.

**PER AVVALERSI DELL'OPERATO DEGLI R.L.S.T.
LE IMPRESE DEVONO "ADERIRE AL SERVIZIO"
(GRATUITO)**

Carta intestata dell'Impresa
da inviare via mail/fax

MODULO DI COMUNICAZIONE APERTURA CANTIERE

Spettabile R.L.S.T.
Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza di Ambito Territoriale
Via del Lavoro n. 21 • 22100 COMO
Tel. 031 5877016 • Fax 031 5003271

OGGETTO: Consultazione preventiva dei Rappresentanti dei Lavoratori per cantiere di:

Via..... Comune.....
tel.....
Coordinatore.....

La scrivente Impresa..... visto il D.Lgs. n° 81/2008 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri, in ordine a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1 lettera n.
CONSULTA PREVENTIVAMENTE
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ordine al Piano di Sicurezza e di Coordinamento a al Piano Operativo di Sicurezza, nonché su eventuali proposte di modifica ed integrazioni avanzate dal sottoscritto al Coordinatore per l'esecuzione dell'opera, in assolvimento a quanto previsto dal citato Decreto.
Si precisa che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno.....
Firma.....

Distinti saluti.

Si ricorda che il datore di lavoro viene sanzionato se non consulta gli R.L.S.T. (in mancanza di R.L.S. interno) prima dell'accettazione del P.S.C. e se non mette a disposizione copia del P.S.C. e P.O.S. almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.



Tel. 031.3370170
www.cptcomo.org info@cptcomo.org

La riproduzione di testi, fotografie e disegni contenuti in questa pubblicazione è consentita purché venga citata la fonte

CPT RISPONDE

L'angolo della posta



Si ricorda che, l'angolo della posta risponderà, unicamente, a quesiti inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, questo con il duplice scopo di attenerne la nostra pubblicazione ai temi della sicurezza antinfortunistica e non togliere, di conseguenza, spazio per maggiori approfondimenti in tale materia.

C.P.T. Como
Via Teresa Ciceri 16
22100 Como

D) Il Sig. Francescantonio Vivonia - residente a Mariano Comense - chiede informazioni sui corsi in generale del nostro settore e quali siano obbligatori.

R) Si ricorda che l'Accordo del 21 dicembre 2011 tra Stato-Regioni fissa l'obbligatorietà della formazione per tutti i lavoratori che non abbiano mai effettuato alcun tipo di formazione sulla sicurezza (art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008). Inoltre specifica anche la periodicità in cui vanno effettuati gli aggiornamenti oltre la modalità e ai contenuti dei corsi. Per il nostro settore è prevista una formazione generale di 4 ore e una specifica (rischio alto) di 12 ore. Ogni 5 anni dalla data di effettuazione dei corsi ci dovrà essere un aggiornamento, i contenuti del corso dovranno essere diversi rispetto al primo corso base già sostenuto. Per quanto riguarda i corsi per gli addetti alle emergenze è il Datore di Lavoro che designa il lavoratore/i incaricato/i dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di primo soccorso, naturalmente il lavoratore designato deve essere formato. E' il Datore di Lavoro che nella valutazione dei rischi determina il numero di addetti alle emergenze, in relazione anche ai rischi e all'organizzazione aziendale, come principio generale è opportuno che l'Impresa si organizzi in modo tale di avere su ogni cantiere un addetto alle emergenze. Infine ci sono tutti i corsi per la formazione specifica: addetti al montaggio/smontaggio dei ponteggi, addetti all'utilizzo di

attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (esempio: gru, piattaforme, macchine movimento terra).

D) Il Sig. Marco Ozzana - residente a Ozieri - chiede se è sempre obbligatorio indossare il casco in cantiere oppure ci sono lavorazioni che permettono di non portarlo.

R) Premessa: quando si entra in cantiere l'elmetto o casco deve essere portato e sempre in tutti i casi in cui sussista il rischio di caduta di materiale dall'alto il contatto con elementi pericolosi (lavori nei cunicoli, manutenzioni o riparazione sotto un macchinario) con il rischio di battere la testa. L'eccezione può essere la lavorazione all'interno di un locale dove non sono presenti i rischi sopra indicati, naturalmente è implicito che fino a quando non si è raggiunto il locale l'elmetto deve essere indossato.

D) Il Sig. Marco Zanotto - residente a Cadore - chiede informazioni sui locali spogliatoio.

R) L'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 al punto 1) indica le prescrizioni per i servizi igienico assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi. I locali spogliatoio devono disporre di adeguata aereazione, essere illuminati ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a

ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

D) Il Sig. Tomas Pizzi residente a Lazzate - chiede se è sempre obbligatorio il wc in cantiere.

R) La risposta è SI, si riporta testualmente il punto 3) dell'allegato XIII relativo a gabinetti e lavabi (sempre tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi). I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti. I lavabi devono essere in numero minimo di 1 ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi di cantiere copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

D) Il Sig. Gustavo Lincantara - residente a Milano - chiede se è vero che le rampe di scala delimitate da 2 muri necessitano di parapetto.

Invitiamo anche le imprese a segnalare argomenti tecnici che si ritiene siano interessanti da approfondire

R) Più precisamente di corrimano e non di parapetto. Questa indicazione era presente nel D.P.R. 547/55 nel Titolo I - Disposizioni Generali nella Sezione Capo 1 - Campo di applicazione - nell'art. 16: scale fisse a gradini ma per come era collocata nel Decreto si considerava relativa a scala finita. Ora essendo la medesima disposizione inserita nel D.Lgs. 81/2008 nel Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) e precisamente all'art. 113 scale tale protezione deve essere eseguita a scala in costruzione.

D) Il Sig. Fiorenzo Mascala - residente a Soncino - chiede se si possono utilizzare accessori di sollevamento come ceste e cassoni non marchiati.

R) La risposta è NO, tutti gli accessori di sollevamento devono avere ben visibile e leggibile il marchio CE e la targhetta identificativa del fabbricante con tutti i dati, peso, portata, ecc.

D) Il Sig. Dejan Rasgradad - residente in Provincia di Como - chiede se per montare un trabattello occorre redigere il Pi.M.U.S. e fare il corso di abilitazione al montaggio.

R) La risposta è NO, in quanto il trabattello non è considerato un ponteggio, pertanto non segue le prescrizioni relative al montaggio, corsi di formazione per pontisti e non necessita nemmeno del Pi.M.U.S. (Piano Montaggio Uso e Smontaggio) ma si devono seguire in modo scrupoloso le indicazioni relative al montaggio indicate sul libretto di uso e manutenzione rilasciato dal fabbricante, tale libretto deve sempre accompagnare il

trabattello in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.

D) Il Sig. Raffaele Pontebbia - residente a Tradate - chiede se il Datore di Lavoro può essere anche R.L.S.

R) Il Datore di Lavoro non può essere R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). L'R.L.S. è eletto direttamente dai lavoratori necessita di formazione adeguata di 32 ore oppure in mancanza di elezione l'Impresa aderisce al servizio degli R.L.S.T. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).

D) Il Sig. Giuseppe Lombardi - residente a Faloppio - chiede se l'allergia da cemento pelle secca con desquamazione è considerata malattia o infortunio.

R) Le malattie cutanee (dermatosi) sono abbastanza frequenti in edilizia il contatto con l'umidità e l'alcalinità del calcestruzzo possono favorire la formazione di eczemi allergici le misure di protezione (protezione igiene e cura) hanno la massima priorità nell'ambito della prevenzione. Per risolvere il problema o quanto meno migliorare la situazione va richiesta una visita al Medico Competente dell'Impresa in modo che possa formulare una diagnosi e di conseguenza elaborare un piano di protezione cutanea adatto alla situazione di lavoro.

D) I Sigg. Giuseppe Colombo, Massimo Martucci e Stefano Negrini rispettivamente residenti a Suello, Brunate e Bellagio chiedono di fare più controlli sui cantieri.

R) Per quanto riguarda il C.P.T. di Como, cercheremo di intensificare l'impegno e le risorse per ottenere più sicurezza nei cantieri mediante sopralluoghi, ricordiamo il numero verde **800255295 (gratuito)** a disposizione di tutti per richiesta d'intervento sui cantieri di Como e Provincia. Inoltre le Imprese possono richiedere il nostro intervento sui propri cantieri utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal nostro sito www.cptcomo.org. Ricordiamo che la visita del C.P.T. non è a carattere sanzionatorio.

D) Il Sig. Roberto Cravatti - residente a Desio - chiede se deve essere sempre messa a terra la betoniera o solo in casi particolari.

R) La messa a terra della betoniera è un quesito che solleva parecchi dubbi tra gli operatori edili. Così per chiarire la questione riteniamo opportuno citare direttamente la risposta che un Dirigente dell'I.N.A.I.L. del Settore Ricerca Certificazione e Verifica suo tempo interpellato sulla questione ci ha dato: "... non è necessaria la messa a terra. Infatti la betoniera costituisce una massa metallica che può andare in tensione a seguito di difetto dell'isolamento principale. La protezione è assicurata dal conduttore di protezione se presente in funzione del sistema e dal suo coordinamento con i dispositivi di interruzione automatica dell'alimentazione. Quindi non è assolutamente richiesta una messa a terra locale supplementare che, anzi potrebbe risultare dannosa se non equipotenzializzata alla barra equipotenziale di cantiere. D'altra parte già nel 1980 la circolare n 103 del 17/11/1980 del Ministero del Lavoro al punto 10.29 indicava la sufficienza del collegamento a terra attraverso il conduttore di protezione del cavo di alimentazione"

D) I Sigg. Massimo Galbiati, Domenico Gradia, Mohamed Salah e Alfonso Trenti si congratulano per la Rivista, formulano gli auguri e salutano e ci spronano a continuare i controlli nei cantieri.

R) Ringraziamo tutti per gli auguri ed i complimenti.

Dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù

Finanziamenti a tasso speciale per nuovi investimenti produttivi

Ci sono, nella vita delle persone e delle aziende, momenti in cui ci si rende conto che "bisogna fare qualcosa". A volte sono solo sensazioni, altre volte le sensazioni sono accompagnate dalla concretezza di dati oggettivi.

Il 15 settembre 2008, il fallimento della Società Finanziaria Lehman Brothers decretò l'inizio di una crisi economica mondiale senza precedenti. Allora, come peraltro già fatto in passato, la nostra banca, consapevole del proprio ruolo di banca locale, comprendendo la necessità di una reazione tempestiva presentò, nel giro di pochissimo tempo, quattro linee di intervento tra cui uno speciale finanziamento a sostegno di investimenti produttivi.

Il plafond di cinquanta milioni di euro messo a disposizione fu completamente utilizzato.

Oggi, a distanza di cinque anni e per dare forza ai lievi segnali positivi che il settore produttivo inizia a trasmettere, la Cassa Rurale ripropone quell'iniziativa: un finanziamento speciale per nuovi investimenti produttivi, con un plafond di cinquanta milioni di euro. Una dimostrazione che la nostra Banca continua ad esserci, erogando credito e fiducia a coloro che vorranno credere nelle potenzialità della propria azienda. Sono finanziabili gli acquisti di attrezzature e macchinari, automezzi industriali o commerciali, arredamenti e attrezzature di negozi e uffici, auto elettriche, da un importo minimo di 10.000 € a un massimo di 300.000 €.


La forma tecnica di erogazione è quella del mutuo a tasso fisso, in modo da evitare sorprese future e avere la certezza della rata di rimborso.

Altra agevolazione è rappresentata dalle spese di istruttoria, limitate a 100 € per le operazioni fino a 50.000 € e 200 € per quelle superiori. I Soci della Cassa Rurale godranno invece dell'esenzione da tali spese.

Il vero valore aggiunto che esprime ancora una volta l'attenzione della Banca alle esigenze delle aziende è che questi finanziamenti prevedono tutti un periodo di 6 mesi di preammortamento, che si aggiunge alla durata del mutuo (3 anni tasso fisso del 3,00%, 4 anni tasso fisso del 3,75%, 5 anni tasso fisso del 4,50%). In poche parole significa che per i primi sei mesi le rate del mutuo saranno composte della sola quota interessi e che dopo questo periodo la rata comprenderà anche la quota capitale.

Un'attenzione in più che si traduce in un periodo di "maggior respiro" per chi ha investito in un nuovo macchinario, un periodo necessario a perfezionare l'integrazione dello stesso nel ciclo produttivo per cominciare a vedere i primi ritorni economici.

C'è tempo fino al 30 giugno 2014. Per chi vuole investire e innovare, noi ci siamo.



Per tornare a crescere.

CASSA RURALE ED ARTIGIANA



Cantù - Corso Unità d'Italia, 11 - Tel. 031.719.111
Fax 031.7377.800 - CASSAinlinea 840-008800
info@cracantu.it

www.cracantu.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni economiche nei fogli informativi della sezione Trasparenza del sito www.cracantu.it e presso tutti gli sportelli della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù. Offerta valida fino al 30/06/2014 soggetta ai requisiti e alla valutazione della Banca.

TAEF calcolato sull'importo di € 100.000 sulle condizioni destinate ai NON soci:

per una durata di 3 anni + 6 mesi di preammortamento 3,398%

per una durata di 4 anni + 6 mesi di preammortamento 4,118%

per una durata di 5 anni + 6 mesi di preammortamento 4,863%